



GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE, VIA MARIO CARUCCI 71 – 00143 ROMA (CIG 2835399545)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- Art. 1: Oggetto del servizio
- Art. 2: Durata del contratto
- Art. 3: Variazioni contrattuali
- Art. 4: Conoscenza dei locali
- Art. 5: Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 6: Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario del contratto
- Art. 7: Scioperi e interruzioni
- Art. 8: Oneri a carico dell'Aggiudicatario
- Art. 9: Pagamenti e tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010
- Art. 10 Fatturazione e pagamenti
- Art. 11: Penali
- Art. 12: Stipulazione del contratto
- Art. 13: Risoluzione del contratto
- Art. 14: Deposito cauzionale definitivo
- Art. 15: Recesso
- Art. 16: Divieto di cessione e subappalto
- Art. 17: Operatività delle clausole
- Art. 18: Elezione di domicilio
- Art. 19: Controversie
- Art. 20: Riservatezza
- Art. 21: Norme di riferimento

Art 1
Oggetto del servizio

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina il servizio di vigilanza da effettuarsi presso la sede dell'Agenzia delle Dogane sita in Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma, secondo le modalità descritte nel successivo art. 5.

Art.2
Durata del contratto

La durata dell'appalto è di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. E' facoltà dell'Agenzia richiedere all'Aggiudicatario del contratto una proroga temporanea del servizio finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure di aggiudicazione per una nuova gara.

La prestazione dovrà essere eseguita in conformità alle norme, condizioni e prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti.

Art. 3
Variazioni contrattuali

L'Agenzia si riserva la facoltà di introdurre variazioni contrattuali non sostanziali senza che l'Aggiudicatario possa trarne ragione per recedere o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli offerti. A tale riguardo si precisa che tra le cause di variazione del servizio rientra l'eventuale trasferimento della sede dell'Agenzia.

3.1 Sospensione o riduzione del servizio:

L'Agenzia si riserva la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere temporaneamente o ridurre il servizio in qualsiasi momento per qualsiasi causa, mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione del corrispettivo rapportato all'entità della riduzione del servizio.

3.2 Ampliamento:

Del pari, l'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di ampliare il servizio di vigilanza per le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso all'appaltatore da comunicare almeno tre giorni prima, con conseguente aumento del corrispettivo rapportato all'entità dell'ampliamento del servizio .

L'Agenzia, ove lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di avvalersi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e b) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 11 del r.d. n. 2440/23, in combinato disposto con l'art. 27 del d.m. 28 ottobre 1985, 3° comma.

Art.4
Conoscenza dei locali

L'operatore economico che intende partecipare alla selezione, pena l'esclusione dell'offerta presentata, ha l'obbligo di procedere alla ricognizione dei locali oggetto del servizio. Pertanto, L'Agenzia si rende disponibile a far visitare agli Istituti interessati i locali oggetto del servizio di vigilanza, previo appuntamento.

L'effettuazione di detto sopralluogo dovrà essere comprovato, all'atto della presentazione dell'offerta, da apposita dichiarazione rilasciata dall'Agenzia.

L'operatore economico, in ogni caso, da atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove dovrà essere effettuato il servizio, nonché di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni

elemento utile alla formulazione dell'offerta.

Art.5

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di vigilanza, dovrà essere svolto esclusivamente da personale in divisa, dipendente del soggetto aggiudicatario, in possesso, laddove richiesto, della qualifica di guardia particolare giurata secondo quanto stabilito dal T.U. delle leggi di P.S. del 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i, munito di radio ricetrasmittente e/o di telefono cellulare in collegamento con la centrale operativa dell'Aggiudicatario, secondo le seguenti tipologie di servizio e relative modalità:

VIGILANZA ARMATA

La vigilanza armata dovrà essere svolta da guardie armate specializzate nella prevenzione e protezione.

Il servizio si dovrà espletare secondo le seguenti modalità:

- n. 01 vigile dalle ore 00.00 alle ore 24.00, durante tutti i giorni dell'anno;
- n. 01 vigile dalle ore 08.30 alle ore 15.00, dal lunedì al sabato.

VIGILANZA NON ARMATA

Dovrà essere svolto da un addetto specializzato dalle ore 09.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì.

In casi eccezionali, su richiesta dell'Agenzia, l'Aggiudicatario dovrà garantire il prolungamento degli orari suddetti e/o l'utilizzo di ulteriori vigili.

COMPITI E MANSIONI DEI VIGILI

Le mansioni a cui verranno adibiti i vigili in **servizio di vigilanza armata** saranno in linea di massima le seguenti:

- il vigile, durante il turno presso la portineria, deve consentire l'entrata delle autovetture munite di contrassegno autorizzativo, facendo particolare attenzione affinché non si introducano all'interno degli uffici persone sconosciute. Ogni qualvolta si presenta un visitatore, l'autovettura dello stesso dovrà essere allocata al parcheggio visitatori;
- è assolutamente vietato far sostare persone non autorizzate nella zona riservata alla reception/portineria;
- il vigile controlla gli ingressi della sede dell'Agenzia;
- il vigile deve utilizzare il metal detector a varco CEIA, i metal detector portatili nonché lo scanner FEP ME 640 della Società Gilardoni;
- il vigile deve prevenire eventuali fatti criminosi, vandalici e di disturbo professionale;
- il vigile deve provvedere alla custodia delle chiavi della sede e degli uffici, che saranno consegnate in uso alle sole persone autorizzate dall'Agenzia;
- il vigile deve effettuare un accurato giro di controllo all'apertura (mattina) ed alla chiusura (sera) dello stabile, durante il quale deve:
spegnere eventuali apparati rimasti accesi,
chiudere eventuali finestre aperte,
controllare eventuali perdite di acqua nei bagni,
- il vigile deve essere in costante contatto con la propria centrale operativa, al fine di poter richiedere eventuali interventi di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco);
- il vigile deve essere in grado di poter intervenire in caso di principi di incendio e di malore del

personale o di terzi presenti nelle varie sedi (D. Lgs. n. 81/08).

Il servizio di vigilanza non armata prevede che:

- l' addetto al servizio deve ricevere i visitatori, interpellare il dipendente col quale essi desiderano conferire e indirizzarli presso lo stesso ed eventualmente accompagnarli direttamente.

Art.6

Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario del contratto

L'Aggiudicatario è responsabile verso l'Agenzia della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera dei propri dipendenti.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla previdenza e assistenza sociale, derivanti sia da leggi che da contratti collettivi, in favore degli addetti al servizio oggetto dell'appalto.

Per esigenze organizzative e per ragioni di sicurezza il soggetto aggiudicatario si obbliga a fornire l'elenco nominativo dei propri dipendenti che verranno occupati con il relativo numero di matricola.

L'Aggiudicatario si impegna a sostituire, senza riserva alcuna, gli addetti al servizio su semplice richiesta dell'Agenzia.

Durante la permanenza nei locali dell'Agenzia, gli addetti al servizio di vigilanza dovranno mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni da esso impartite in conformità ai regolamenti dell'Agenzia.

E' fatto tassativo divieto agli addetti al servizio di:

1. allontanarsi dal posto di lavoro o dalle immediate vicinanze;
2. trattenersi in conversazione;
3. dedicarsi ad attività che li distolgano dal lavoro;
4. prendere disposizioni di qualsiasi tipo da parte di personale dell'Agenzia a ciò non espressamente autorizzato;
5. effettuare telefonate o espletare qualunque altra attività estranea al servizio di sorveglianza.

L'Aggiudicatario dovrà risarcire all'Agenzia i danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio.

L'Aggiudicatario assume la piena responsabilità civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

Art.7

Scioperi ed interruzioni

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi proclamati dalle OO.SS. del personale addetto ai servizi di vigilanza, l'Agenzia opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

In caso di scioperi il soggetto aggiudicatario è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Agenzia, garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili. Qualora, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico, il servizio di vigilanza in oggetto non potesse essere svolto, le parti dovranno consultarsi anche telefonicamente per concordare il comportamento da tenere, restando comunque inteso che l'Aggiudicatario dovrà fare tutto il possibile al fine di garantire il servizio di vigilanza.

Art. 8

Oneri a carico dell'Aggiudicatario

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendente, le attrezzature ed i materiali occorrenti.

Art. 9

Pagamenti e tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, a tal fine, comunica i dati relativi a:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ogni eventuale modifica successiva relativamente ai dati trasmessi.

La comunicazione dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto (cfr. art. 3, comma 7, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

Art. 10

Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà essere effettuata posticipatamente con cadenza mensile: il corrispettivo mensile sarà determinato in relazione alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura in originale, la quale si intende ricevuta alla data del protocollo dell'Agenzia.

La fattura dovrà contenere il numero CIG 2835399545, l'indicazione della prestazione effettuata, il riferimento al contratto di appalto e le coordinate bancarie ai fini del pagamento. La fattura, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane, via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma C.F. 972108990584 – P.I. 06409601009. Alla fattura, dovrà essere allegato il DURC.

Il pagamento sarà disposto dall'Agenzia in conformità a quanto indicato nel precedente art. 9, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato dall'Aggiudicatario.

Il corrispettivo è fisso e invariabile e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

Art. 11

Clausola penale

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all'Istituto il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto dovuto, l'Agenzia lo contesterà per iscritto all'Aggiudicatario, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

Qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, è rimessa all'Agenzia l'applicazione di una penale da € 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di €. 1000,00 (mille/00) per ogni giorno di mancato o deficitario servizio.

Parimenti comporterà una penale da € 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di €.1.000,00 (mille/00) la violazione anche di un solo obbligo previsto dal contratto.

In caso di inadempienze oltre all'applicazione delle penali l'Aggiudicatario sarà obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'Agenzia, fatte salve, comunque, la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'Aggiudicatario e l'incameramento della cauzione, nei casi previsti dall'art. 13.

L'Agenzia renderà tempestivamente informato l'Aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R. sulle eventuali penalità applicate e sui motivi che le hanno determinate.

Le penalità a carico dell'Aggiudicatario saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicatario.

Art. 12
Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dalla efficacia della aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla comunicazione della stessa.

Nell'occasione l'Aggiudicatario deve produrre i documenti di cui all'art. 12 del disciplinare di gara entro il termine stabilito. Il mancato rispetto del termine per cause imputabili all'aggiudicatario comporta la revoca dell'aggiudicazione. L'Agenzia in tal caso si riserva la facoltà di assegnare l'appalto al secondo concorrente utilmente collocato in graduatoria.

Art.13
Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Agenzia dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) sospensione arbitraria del servizio da parte dell'Aggiudicatario, qualunque ne sia la causa e la durata. La risoluzione potrà aver luogo senza l'obbligo per l'Agenzia di una preventiva diffida a ripristinare il servizio;
- b) nel caso in cui siano state rilevate e contestate e notificate complessivamente cinque inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate dall'Agenzia;
- c) revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza;
- d) in caso di fallimento o altra procedura concorsuale;
- e) in caso di subappalto o cessione totale o parziale del contratto;
- f) in caso di impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Agenzia, secondo il disposto dell'art. 1672 cod. civ.;
- g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 9 del presente capitolato;
- h) in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art.21;
- i) qualora venga meno la garanzia fideiussoria di cui all'art. 14;

Nei casi suddetti l'Agenzia sarà tenuta a corrispondere all'Aggiudicatario soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto la cessata locazione dell'immobile da parte dell'Agenzia. La risoluzione potrà essere comunicata al contraente 15 giorni prima della cessazione della locazione.

Art. 14
Deposito cauzionale definitivo

L'Aggiudicatario dovrà costituire la cauzione prevista all'art. 113 del d. lgs 163/2006 e s.m.i. per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, con le maggiorazioni previste dalla norma suddetta in caso di ribassi d'asta superiori al 10 o al 20%, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

Essa rimarrà vincolata fino al termine del servizio e sarà restituita all'Aggiudicatario dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni l'Agenzia potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l'Aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di RTI costituendo, la garanzia deve assicurare la copertura di tutti gli obblighi posti in capo a ciascuna delle imprese raggruppande, derivanti dalla partecipazione alla gara.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 9002 consente la riduzione dell'importo della cauzione nella misura e con le modalità di cui all'art 75 del D.Lgs 163/2006. In caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari tale riduzione potrà operare solo se tutte le imprese del raggruppamento e tutte le imprese consorziate che hanno partecipato all'appalto (oltre che il Consorzio stesso), sono in possesso della predetta certificazione di qualità.

Art. 15

Recesso

L'Agenzia si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Istituto aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'Aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

Divieto di cessione e subappalto

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione "*ipso iure*" del rapporto e l'incameramento a titolo di penale del deposito cauzionale, salva ed impregiudicata ogni altra azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 17

Operatività delle clausole

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Aggiudicatario.

Art. 18

Elezione di domicilio

Per l'esecuzione dell'appalto l'Aggiudicatario si impegna ad eleggere e comunicare, prima della stipula del contratto, il proprio domicilio presso il Comune di Roma.

Presso tale domicilio l'Amministrazione invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione, atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto di lavoro.

Art. 19

Controversie

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto e

che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza esclusiva del foro di Roma.

Art. 20
Riservatezza

L'Istituto aggiudicatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento della fornitura, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà dell'Agenzia verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte dell'Agenzia ai sensi dell'art.13.

Art. 21
Norme di riferimento

L'esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito nel presente capitolato speciale, nel disciplinare di gara e nelle offerte tecnica ed economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono parte integrante del contratto. Si applicano, inoltre, per tutto quanto non espressamente previsto in tali atti, le norme in materia di pubblici servizi e forniture e le norme del codice civile.